

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Deliberazione n. 29 del 10 aprile 2018

Sono presenti i componenti del Comitato:

BOSCAGLI	Giulio	Vice Presidente
SAVOINI	Gianluca	Vice Presidente
BORELLA	Diego	
ROLANDO	Stefano	

Oggetto: Definizione della controversia XXX/H3G S.p.A. (ora Wind Tre s.p.a.)

La struttura proponente:
Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, *Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*, in particolare l'art. 10;

VISTA la propria Del. 28 ottobre 2004, n. 5 *Approvazione del regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia*;

VISTA la propria Del. 7 novembre 2013, n. 63, *Regolamento interno del Co.Re.Com.*;

RICHIAMATO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017;

VISTO il testo della Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017;

VISTA la Del. A.G.Com. 179/03/CSP, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*;

VISTA la Del. A.G.Com. 19 aprile 2007 n. 173/07/CONS, *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito "Regolamento") come modificata, da ultimo, dalla Del. A.G.Com. 597/11/CONS;

VISTA la Del. A.G.Com. 73/11/CONS, *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481*", ed in particolare il Regolamento di cui all'allegato A (di seguito "Regolamento indennizzi");

VISTE l'istanza presentata in data 13 dicembre 2016 con cui il sig. XXX ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Lombardia per la definizione della controversia in essere con l'operatore H3G S.p.A. (ora Wind Tre S.p.A.), ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTI gli atti dei procedimenti e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA la proposta di decisione del dirigente dell'Ufficio ai sensi dell'art. 19 del *Regolamento*;

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

L'istante ha chiesto la definizione della controversia in essere con l'operatore H3G S.p.a. (ora Wind Tre s.p.a. e d'ora in avanti "H3G"), ai sensi degli artt. 14 e ss. del *Regolamento*, in relazione a servizi di telefonia mobile.

1. La posizione dell'istante

Nell'istanza introduttiva del procedimento l'istante ha dichiarato:

- di avere sottoscritto in data 16 maggio 2016 un accordo di conciliazione, a seguito di procedura instaurata avanti al Corecom Lombardia, nel quale l'operatore H3G si impegnava allo storno dell'insoluto, presumendo vi fosse un insoluto;
- di avere successivamente verificato l'avvenuta corresponsione di tutto quanto dovuto ad H3G e dunque di non avere alcun insoluto nei confronti della predetta società (dall'estratto conto risulta effettuato in data 17 marzo 2016 un pagamento in favore dell'operatore di € 167,44);
- di ritenere che lo storno applicato nell'accordo non abbia alcun valore.

Sulla base di quanto esposto il sig. XXX formula le seguenti richieste:

- i) Corresponsione del rimborso di € 167,44.
- ii) Corresponsione del rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura di reclamo e contestazione, da quantificarsi in € 100,00.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore H3g non ha presentato scritti difensivi, né ha prodotto documentazione ai fini della definizione della presente controversia.

3. Motivazione della decisione

Alla luce dell'istruttoria condotta, l'istanza presentata dal sig. XXX non può che essere rigettata per i motivi che seguono.

In via preliminare si ricorda che, in base a quanto sancito dall'art. 2 del *Regolamento* di cui alla Del 173/07/CONS, sono rimesse alla competenza dei Corecom le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori *"inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale e ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi"*.

Il caso in esame riguarda esclusivamente la contestazione di un accordo conciliativo sottoscritto da entrambe le parti, con il quale le stesse parti hanno liberamente e consapevolmente cercato e definito una soluzione bonaria per la vertenza che le opponeva.

Dell'oggetto della vertenza che ha dato origine all'accordo la parte istante non fa alcun riferimento né nell'istanza di definizione né nella precedente istanza di conciliazione, limitandosi a richiamare parte del contenuto del verbale di conciliazione. Dunque, già in base a tali considerazioni l'istanza di definizione che ha dato avvio alla presente procedura dovrebbe essere rigettata in quanto inammissibile per difetto di competenza del Corecom.

Ma volendo entrare nel merito, va precisato che il contenuto integrale dell'accordo richiamato così prevede: *"H3G, a mero titolo conciliativo, si impegna a stornare integralmente l'insoluto e a corrispondere la somma di euro 150,00 entro 90 giorni alle seguenti coordinate IBAN (...). H3G si impegna altresì a ritirare a propria cura e spese la pratica di recupero crediti"*.

Dunque, dal momento che nel verbale non si fa riferimento a un importo specifico da stornare, né si richiamano specifiche fatture o i periodi di fatturazione cui riferire l'insoluto, non c'è nulla di quanto stabilito tra le parti atto a dimostrare che l'insoluto citato nell'accordo sia riferibile alla somma pagata dall'utente nel marzo 2016. Ben potendo sussistere altra morosità pregressa tra le parti, rientrata poi nella transazione sottoscritta nel maggio 2016.

Per le ragioni sopra esposte l'istanza presentata dal sig. XXX non può che essere rigettata.

4. Spese di procedura

Considerato il rigetto delle domande dell'istante, e considerato il comportamento delle parti durante la procedura di conciliazione e di definizione, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di procedura.

VISTO il parere del Servizio Studi e documentazione legislativi e Assistenza legale in data 31 luglio 2009 in ordine alla necessaria continuità delle funzioni esercitate dal Co.Re.Com per delega dell'A.G.Com;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza presentata dal sig. XXX nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.
2. La compensazione tra le parti delle spese di procedura.

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.
Dott. Massimiliano Della Torre

Il Vice Presidente Co.Re.Com
Dott. Giulio Boscagli

La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.
dott. Massimiliano Della Torre